

DELIBERA N. 174/23/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1979/DDA/NV - DDA/5399 - <https://dinostreaming.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/5399, pervenuta in data 11 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003427), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Vision Distribution S.p.A., I Wonder S.r.l, Sky Italia S.r.l. e Rai Cinema S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://dinostreaming.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo disponibili per il download, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
I Wonder S.r.l	Un vizio di famiglia	2023	https://dinostreaming.com/film/un-vizio-di-famiglia/
I Wonder S.r.l	A letto con Sartre	2023	https://dinostreaming.com/film/a-letto-con-sartre/
I Wonder S.r.l	The Whale	2023	https://dinostreaming.com/film/the-whale/
I Wonder S.r.l	Everything Everywhere All At Once	2022	https://dinostreaming.com/film/everything-everywhere-all-at-once-la-vita-il-multiverso-e-tutto-quanto/
Vision Distribution S.p.A.	Romantiche	2023	https://dinostreaming.com/film/romantiche/
Vision Distribution S.p.A.	Grazie ragazzi	2023	https://dinostreaming.com/film/grazie-ragazzi/
Vision Distribution S.p.A.	Scordato	2023	https://dinostreaming.com/film/scordato/
Vision Distribution S.p.A.	L'ultima notte di amore	2023	https://dinostreaming.com/film/lultima-notte-di-amore/

Vision Distribution S.p.A.	Primadonna	2023	https://dinostreaming.com/film/primadonna/
Vision Distribution S.p.A.	La primavera della mia vita	2023	https://dinostreaming.com/film/la-primavera-della-mia-vita/
Rai Cinema S.p.A.	Tramite amicizia	2023	https://dinostreaming.com/film/tramite-amicizia/
Rai Cinema S.p.A.	Mixed By Erry	2023	https://dinostreaming.com/film/mixed-by-erry/
Rai Cinema S.p.A.	Educazione fisica	2023	https://dinostreaming.com/film/educazione-fisica/
Rai Cinema S.p.A.	Il ritorno di Casanova	2023	https://dinostreaming.com/film/il-ritorno-di-casanova/
Rai Cinema S.p.A.	Il sol dell'avvenire	2023	https://dinostreaming.com/film/il-sol-dellavvenire/

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue: il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo complaints@dinostreaming.com, risulta verosimilmente registrato dalla società Tucows Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica domainabuse@tucows.com e abuse@tucows.com, per conto della società Contact Privacy Inc. società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@contactprivacy.com; i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 101 Townsend Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica noc@cloudflare.com e abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a San Jose, California, Stati Uniti d'America;

4. con comunicazione del 13 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003556), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1979/DDA/NV** relativo all'istanza **DDA/5399**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della legge n. 633 del 1941. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del

suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 13 settembre 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della legge n. 633 del 1941;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste

di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **<https://dinostreaming.com>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **<https://dinostreaming.com>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<https://dinostreaming.com>** nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba